

Restituzione del contributo di costruzione: come si calcola

24 Ottobre 2018

In caso di mancato utilizzo del permesso di costruire, il comune ha l'obbligo di restituire quanto già corrisposto dal privato a titolo di contributo di costruzione. Lo ha ribadito il TAR Toscana (sez. III, 12 ottobre 2018, n. 1312), precisando che l'amministrazione comunale è tenuta a restituire anche gli interessi legali poiché si è in presenza di una fattispecie di indebito arricchimento ed in particolare di "indebito oggettivo" di cui all'art. 2033 del Codice civile.

Tale articolo prevede infatti che *"Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento se chi lo ha ricevuto era in mala fede oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda"*.

Nella fattispecie - relativa ad un permesso di costruire non utilizzato per impossibilità di allacciare l'immobile da realizzare alla rete idrica - il privato, sollecitato più volte il comune al rimborso di quanto corrisposto a titolo di contributo di costruzione senza ottenere risposta, ha chiesto al giudice, oltre agli interessi legali, anche il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2 del Codice civile, costituito in particolare dalla rivalutazione monetaria. Al riguardo il TAR ha:

- riconosciuto gli interessi legali a partire dalla data di presentazione della domanda di restituzione al Comune, avendo riscontrato la buona fede di quest'ultimo;
- non riconosciuto la rivalutazione monetaria o comunque il risarcimento danno poiché l'art. 2033 genera la sola obbligazione di restituzione delle somme con gli interessi. In ogni caso ha precisato che il risarcimento del danno è comunque subordinato alla dimostrazione di aver subito un danno superiore all'importo degli interessi legali.

In allegato la sentenza del TAR Toscana 1312/2018

34104-TAR Toscana Sentenza 1312-2018.pdf [Apri](#)